

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2648

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOCCIA, CASTELLI, CORSARO, FAUTTILLI, GUIDESI, LIBRANDI, MARCHI, MARCON, PALESE, TABACCI, TANCREDI, ALBANELLA, AMATO, LUCIANO AGOSTINI, BENI, BLAŽINA, BORGHESE, BOSSA, CAPODICASA, CAPONE, CAPUA, CARLONI, CASATI, CIRACÌ, COPPOLA, DE MITA, DELLAI, FITZGERALD NISSOLI, CINZIA MARIA FONTANA, FOSSATI, GASPARINI, GHIZZONI, GIACOBBE, GIULIETTI, GIUSEPPE GUERINI, IACONO, IORI, LAFFRANCO, LODOLINI, MARCHETTI, MELILLA, MERLO, MISIANI, MONGIELLO, MONTRONI, NARDUOLO, NICOLETTI, OCCHIUTO, PATRIARCA, ROCCHI, ROMANINI, SBROLLINI, VALIANTE

Modifica all'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente l'introduzione del divieto di utilizzo della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale per la copertura finanziaria delle leggi

Presentata il 26 settembre 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi, ha stabilito che, a decorrere dal 1990, una quota pari all'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, venga destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a

diretta gestione della Chiesa cattolica (articolo 47, secondo comma). La scelta relativa all'effettiva destinazione viene effettuata dai contribuenti all'atto della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi (articolo 47, terzo comma).

Relativamente all'impiego dei fondi disponibili, il successivo articolo 48 della citata legge n. 222 del 1985 prevede che tali quote vengano utilizzate:

dallo Stato, per interventi straordinari per la fame nel mondo, calamità

naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione dei beni culturali;

dalla Chiesa cattolica, per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di Paesi del terzo mondo.

Successive disposizioni legislative hanno previsto che la scelta sulla destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF possa essere effettuata anche a favore di altre confessioni religiose.

I criteri e le procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale sono attualmente disciplinati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2013, n. 82, che individua le tipologie di interventi ammessi alla ripartizione della quota di diretta gestione statale, conformemente ai citati quattro settori previsti dal predetto articolo 48 della legge n. 222 del 1985: fame nel mondo; calamità naturali; assistenza ai rifugiati; conservazione di beni culturali. Possono essere ammessi al contributo interventi i quali presentino carattere di straordinarietà, vale a dire di effettiva estraneità rispetto all'attività ordinaria e corrente, e, pertanto, non risultare compresi nella programmazione e destinazione delle risorse finanziarie.

Tuttavia, negli ultimi anni si sono succeduti provvedimenti di spesa e rimodulazioni degli stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato, disposti in occasione degli interventi di manovra finanziaria, che hanno considerevolmente ridotto l'entità delle risorse relative all'otto per mille del gettito dell'IRPEF devolute alla diretta gestione statale.

Solo a titolo esemplificativo, vale la pena di ricordare che le continue riduzioni degli stanziamenti relativi all'otto per mille iscritti nel bilancio dello Stato hanno condotto, nel 2011, alla mancata predisposizione dello schema di decreto di ripartizione da parte della Presidenza del Con-

siglio dei ministri per insussistenza delle relative risorse.

L'utilizzo delle risorse iscritte in bilancio relative alla quota dell'otto per mille del gettito dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per finalità di copertura finanziaria di disposizioni legislative mette in luce una contraddizione profonda del nostro sistema fiscale che, da un lato, affida a decisioni consapevoli dei contribuenti la destinazione di quote delle risorse prelevate agli stessi e, dall'altro, a causa di un'evidente lacuna normativa, non prevede nella disciplina contabile un preciso divieto che impedisca l'utilizzo di tali risorse per finalità diverse, contrariamente a quanto accade per la quota di pertinenza della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose, che risulta intangibile a motivo della natura pattizia delle regole che disciplinano tale materia in attuazione degli articoli 7 e 8 della Costituzione.

Lo scopo della presente proposta di legge è quindi proprio quello di colmare tale lacuna, introducendo nella vigente legge di contabilità e finanza pubblica il divieto di utilizzo della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per la copertura finanziaria delle leggi. La previsione di tale divieto appare ancora più opportuna a seguito dell'introduzione, da parte della legge di stabilità 2014, di una nuova finalità di grande rilievo sociale cui può essere destinata la quota dell'otto per mille del gettito dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, relativa alla ristrutturazione, al miglioramento, alla messa in sicurezza, all'adeguamento antisismico e all'efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica. L'eventuale utilizzo delle risorse destinate dai contribuenti alla realizzazione di questa nuova finalità per finalità diverse occasionalmente determinate finirebbe infatti per svuotare sostanzialmente di contenuto quest'importante novità normativa recentemente introdotta dal legislatore.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1.1.* In ogni caso, per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate non possono essere utilizzate le risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta gestione statale ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222 ».

€ 1,00



17PDL0025490